



PROTOCOLLO PER LE LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI AI DIFENSORI CON PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA

Articolo 1: la ratio del Protocollo

1. La finalità del presente protocollo d'intesa è quella di rendere più agevole e rapida la liquidazione, in favore dei difensori, dei compensi conseguenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in esito alla definizione dei procedimenti civili innanzi al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna.
2. L'approvazione del Protocollo risponde alla esigenza comune, di magistrati e avvocati, di condividere un modulo volto all'applicazione più snella e predeterminata di criteri di liquidazione dei compensi professionali dovuti ai difensori che assistono parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sulla scorta delle linee guida e delle tabelle di seguito riportate, che sono state approntate di concerto.
3. L'obiettivo del Protocollo è, pertanto, quello di rendere più rapida e certa la liquidazione dei compensi dei professionisti, con effetto anche di ridurre i lunghi tempi che i difensori devono attendere per ottenere i relativi pagamenti.

Articolo 2: i criteri adottati per il calcolo dei compensi

1. Per la redazione delle note spese concordate, si è cercato d'individuare i numerosi eventi e incombenti processuali inerenti ai procedimenti di adottabilità, al fine di realizzare un compenso quanto più rispettoso possibile dell'attività professionale svolta.
2. Per l'attività di volontaria giurisdizione e per i procedimenti amministrativi, si è fatto riferimento agli artt. 1 e 11 del d.m. n. 55/2014, avendo preso in

considerazione sia il numero delle parti rappresentate, sia la diversa complessità e durata del procedimento.

3. Per i procedimenti di particolare complessità determinata da:

- a) costituzione in giudizio di plurime parti processuali o sostanziali (ad esempio, nel caso di costituzione degli affidatari del minore);
- b) istruttorie comprensive di consulenze tecniche d'ufficio;
- c) riunioni fuori studio presso i servizi sociali o le comunità di accoglienza;
- d) casi che necessitano approfondimenti particolari di studio e ricerca, per novità della materia o contrasto giurisprudenziale, nonché competenze ulteriori rispetto alle sole competenze giuridiche;

il giudice potrà – in deroga ai prospetti di nota predeterminati nel presente protocollo – aumentare il compenso professionale da liquidare al difensore in misura percentuale discrezionale.

Articolo 3: le fasi della liquidazione

1. Il difensore dovrà, contestualmente al primo atto difensivo, depositare copia dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con attestazione di ricevuta rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, ovvero comunicare di avere depositato l'istanza per l'ammissione.
2. Il difensore depositerà l'istanza di liquidazione delle spese e dei compensi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, redatta in duplice copia sulla scorta delle tabelle di seguito riportate per tipologia e complessità del procedimento, entro l'ultima udienza di comparizione ovvero contestualmente al deposito dell'ultimo atto difensivo autorizzato.
3. Il decreto di pagamento verrà emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che definisce la fase cui si riferisce la relativa richiesta (*ex art. 83 co. 3 bis del d.p.r. n. 115/2002*).
4. Il difensore, qualora non intenda avvalersi della compensazione fiscale, dovrà trasmettere fattura elettronica, a richiesta dell'Ufficio liquidazione

compensi presso la Corte d'Appello di Bologna.

Articolo 4: le tabelle predefinite di liquidazione dei compensi

1. Vengono individuate due “macro aree”:

a) procedimenti di accertamento dello stato di abbandono del minore;

b) procedimenti *de potestate*.

2. Per consentire la massima semplificazione di calcolo, si è utilizzato il sistema di aumento percentuale in proporzione al numero delle parti processuali, per cui si sono ipotizzate da una a sei parti processuali (ipotesi del tutto residuale), nonché la variabilità del numero di udienze, di memorie e di disamina delle relazioni socio-sanitarie, con aumenti del 20% e del 50%.

3. Si è scelto di calcolare il compenso professionale considerando i procedimenti di adottabilità come procedimenti che hanno natura contenziosa.

Tale considerazione si basa sia sul presupposto che detti procedimenti sono così rubricati in sede di reclamo in appello, sia sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale è più volte intervenuta ribadendone la natura contenziosa.

4) Nella classificazione delle casistiche, si è tenuto conto dei seguenti dati variabili:

a) presenza di uno o di entrambi i genitori;

b) presenza o meno di nonni e/o altri parenti entro il quarto grado;

c) numero di relazioni socio-sanitarie oggetto di studio;

d) istruttoria comprensiva di c.t.u.;

e) numero di memorie istruttorie;

f) numero e durata delle udienze.

Articolo 5: prima macro area – procedimenti di accertamento dello stato di abbandono del minore

1. All'interno della prima macro area (procedimenti di adottabilità) si è

individuata una nota spese di base (**Nota spese 1**), che dovrà essere modificata in progressione crescente rispetto al numero delle parti processuali, al numero delle udienze e delle relazioni socio-sanitarie.

2. Sono previste due progressioni: Nota spese 2 e Nota spese 3.

a) **Nota Spese 2** = Nota base (Nota spese 1) + aumento del 30%;

b) **Nota spese 3** = Nota base (Nota spese 1) + aumento del 50%;

3. La **Nota spese 4** è nota residuale da applicarsi nella sola ipotesi di minore abbandonato alla nascita.

4. Le quattro note sono state individuate specificando la seguente casistica:

a) si sono indicati ai numeri 1, 2 e 3 i casi in cui è necessaria un'attività istruttoria di verifica dello stato di abbandono e/o con studio di relazioni socio-sanitarie in numero compreso da uno a tre e/o con un numero di udienze fino a un massimo di tre (**Nota Spese 1**);

b) si sono indicati ai numeri 4 e 5 i casi in cui è necessaria un'attività istruttoria di verifica dello stato di abbandono, la costituzione di uno o di entrambi i genitori in giudizio e dei parenti entro il quarto grado, per un numero di parti da tre a quattro, relazioni socio-sanitarie comprese da quattro a otto, udienze in numero da quattro a sei (**Nota Spese 2**);

c) si sono indicati ai numeri 6 i casi in cui è necessaria attività istruttoria di verifica dello stato di abbandono, con genitori e parenti entro il quarto grado in numero da cinque a oltre, relazioni socio-sanitarie da nove a oltre e udienze in numero da sette a oltre (**Nota Spese 3**);

d) si sono indicati ai numeri 7 e 8 i casi residuali, più semplici e di veloce soluzione, relativi alle fattispecie di abbandono conclamato alla nascita, in cui l'attività del difensore del minore o del genitore è minima (**Nota Spese 4**).

***Articolo 6: eventuali ulteriori voci da considerare
per integrare le note spese base***

1. Nel caso di contemporanea rappresentanza di due o più minori nel medesimo procedimento di adozione, il compenso sarà aumentato del 20%.
2. Nel caso di c.t.u. istruttoria verrà applicato un aumento fisso predeterminato pari al 15% del compenso indicato nelle singole note.
3. Nel caso in cui il difensore del minore debba trasferirsi fuori dal luogo dove svolge la professione in modo prevalente, verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate e un'indennità di trasferta pari al 10% delle spese accessorie.

Articolo 7: elenco delle fattispecie di procedimento

1. Minore in stato di grave pregiudizio con un genitore, privo di parenti entro il quarto grado.
2. Minore in stato di grave pregiudizio con due genitori, privo di parenti entro il quarto grado.
3. Minore in stato di grave pregiudizio con un genitore e nonni costituiti (o due parenti entro il quarto grado).
4. Minore in stato di grave pregiudizio con due genitori e nonni costituiti (o quattro parenti entro il quarto grado).
5. Minore in stato di grave pregiudizio con un genitore e più di due parenti costituiti entro il quarto grado.
6. Minore in stato di grave pregiudizio con due genitori e più di quattro parenti costituiti entro il quarto grado.
7. Minore in stato di abbandono dalla nascita, con un genitore noto o genitore ignoto, privo di altri parenti entro il quarto grado.
8. Minore in stato di abbandono dalla nascita con due genitori noti, privo di parenti entro il quarto grado.

NOTA SPESE 1

STUDIO	€ 500,00
FASE INTRODUTTIVA	€ 420,00
FASE ISTRUTTORIA	€ 470,00
FASE DECISORIA	€ 550,00
TOTALE	<u>€ 1.940,00</u>
DIMINUITO AL 50% EX ART. 130 D.P.R. N. 115/2002	€ 970,00
+ 15% SPESE GENERALI	€ 145,50
TOTALE	<u>€ 1.115,50</u>

oltre c.p.a. e i.v.a. e a dedurre ritenuta d'acconto, come per legge.

NOTA SPESE 2

STUDIO	€ 650,00
FASE INTRODUTTIVA	€ 540,00
FASE ISTRUTTORIA	€ 610,00
FASE DECISORIA	€ 720,00
TOTALE	<u>€ 2.520,00</u>
DIMINUITO AL 50% EX ART. 130 D.P.R. N. 115/2002	€ 1.260,00
+ 15% SPESE GENERALI	€ 189,00
TOTALE	<u>€ 1.449,00</u>

oltre c.p.a. e i.v.a. e a dedurre ritenuta d'acconto, come per legge.

NOTA SPESE 3

STUDIO	€ 740,00
FASE INTRODUTTIVA	€ 630,00
FASE ISTRUTTORIA	€ 700,00
FASE DECISORIA	€ 830,00
TOTALE	<u>€ 2.900,00</u>
DIMINUITO AL 50% EX ART. 130 D.P.R. N. 115/2002	€ 1.450,00

+ 15% SPESE GENERALI	€ 217,50
TOTALE	€ 1.667,50

oltre c.p.a. e i.v.a. e a dedurre ritenuta d'acconto, come per legge.

NOTA SPESE 4

STUDIO	€ 450,00
FASE INTRODUTTIVA	€ 380,00
FASE ISTRUTTORIA	€ 220,00
FASE DECISORIA	€ 290,00
TOTALE	€ 1.340,00
DIMINUITO AL 50% EX ART. 130 D.P.R. N. 115/2002	€ 670,00
+ 15% SPESE GENERALI	€ 100,50
TOTALE	€ 770,50

oltre c.p.a. e i.v.a. e a dedurre ritenuta d'acconto, come per legge.

Articolo 8: seconda macro area – procedimenti de potestate

1. Si sono individuate due note spese, che tengono in considerazione la complessità dei procedimenti e il numero delle parti, fermo restando che quando le parti costituite siano in numero maggiore di due, il compenso sarà maggiorato del 20% per ogni parte ulteriore, sino a un massimo di dieci parti, e del 5% per ogni parte oltre le prime dieci.

NOTA SPESE 1

Complessità bassa, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del d.m. n. 55/2014; da applicarsi in caso di un atto difensivo e di una, massimo due, udienze; compenso aumentato del 20% per ogni parte (sino a un massimo di dieci) avente la stessa situazione processuale assistita dal medesimo difensore e del 5% per ogni parte oltre le prime dieci:

COMPENSO	€ 1.113,00
----------	------------

DIMINUITO AL 50% EX ART. 130 D.P.R. N. 115/2002	€ 556,50
+ 15% SPESE GENERALI	€ 83,40
TOTALE	€ 639,90

oltre c.p.a. e i.v.a. e a dedurre ritenuta d'acconto, come per legge.

NOTA SPESE 2

Complessità media, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del d.m. n. 55/2014; da applicarsi in caso di più atti difensivi, di diverse relazioni e di più udienze; compenso aumentato del 20% per ogni parte (sino a un massimo di dieci) avente la stessa situazione processuale assistita dal medesimo difensore e del 5% per ogni parte oltre le prime dieci:

COMPENSO	€ 1.349,00
DIMINUITO AL 50% EX ART. 130 D.P.R. N. 115/2002	€ 674,50
+ 15% SPESE GENERALI	€ 101,15
TOTALE	€ 775,65

oltre c.p.a. e i.v.a. e a dedurre ritenuta d'acconto, come per legge.

Articolo 9: allegati

1. All'istanza di liquidazione dei compensi dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- b) nota *pro forma* compilata secondo gli schemi/tabelle predefinite dal Protocollo, redatta su carta intestata dello studio legale, comprensiva di c.p.a. e i.v.a. e a dedurre ritenuta d'acconto, come per legge;
- c) copia dei verbali delle udienze alle quali il difensore ha partecipato.

Bologna,

il Presidente del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna,
dott. Giuseppe Spadaro



il Dirigente amministrativo del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna
in Bologna, dott. Graziano Prelati




il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv.
Giovanni Berti Arnaldi Veli



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, avv. Piero
Giubelli



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, avv.
Roberto Roccari



la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, avv. Daniela
Dondi



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, avv. Ugo
Salvini



la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, avv.
Graziella Mingardi



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, avv. Mauro

Cellarosi

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, avv.
Franco Mazza

la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, anche quale
Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense
dell'Emilia-Romagna, avv. Giovanna Ollà

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
DATA PARTENZA 21.02.2018
PROT. N. 1918